

Abstract:

- 1) *La nullità di cui all'art. 17, comma 30-ter del d.l. n. 78/2009 e successive integrazioni e modificazioni, va valutata in base all'intrinseca consistenza dell'ipotesi di danno di volta in volta considerata, così che la notizia di danno è da ritenere "specificata e concreta" anche con riferimento ad incarichi di consulenza per la riorganizzazione di Ministeri ed Enti pubblici che, sebbene non espressamente menzionati nella notizia stessa, costituiscono comunque un'articolazione del medesimo, complessivo sviluppo riorganizzatorio;*
- 2) *La riorganizzazione dei Ministeri è materia riservata alle competenze proprie della Pubblica Amministrazione e tendenzialmente non può costituire oggetto di incarichi di consulenza a terzi, così che i criteri normativo-giurisprudenziali fissati per il legittimo conferimento di incarichi ad estranei alla P.A., nel caso, vanno applicati in maniera molto più rigorosa;*
- 3) *Il compito di valutare ed eventualmente resistere agli orientamenti dei ministri, che contrastano con regole fondamentali della P.A., rientra tra i doveri di servizio propri dell'alta dirigenza ministeriale, la cui violazione integra gli estremi della colpa grave, rilevante ai fini della responsabilità propria della dirigenza medesima.*

REPUBBLICA ITALIANA 303/2012**In Nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello**

composta dai Magistrati :

Dott. Ignazio de Marco

Presidente

Dott. Angelo De Marco

Presidente Aggiunto

Dott. Fulvio Maria Longavita

Consigliere Relat.

Dott.ssa Marta Tonolo

Consigliere

Dott. Bruno Domenico Tridico

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sugli appelli in materia di responsabilità, avverso la sentenza della Sezione Giurisdizionale per il Lazio n. 1969/2009, proposti: dalla **Procura Regionale** presso la predetta Sezione; dalla sig.ra **Xxx Gabriella Delle Xxx**, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Imperato; dalla sig.ra **Maria Isabella Yyy**, dal sig. **Ww Giovanni** e dalla sig.ra **Ginevra Kkk**, rappresentati e difesi dagli avv. Damiano Lipani.

VISTO i menzionati atti di appello, iscritti – rispettivamente – ai **nn. 36329** (Procura Regionale) **36782** (sig.ra Zzzz) **36785** (sig.ra YYYYYY) **36794** (sig. Wwwwww) e **36796** (sig.ra Kkkkk) del registro di Segreteria, e gli altri atti e documenti tutti della causa;

UDITI, alla **pubblica udienza del 21/3/2012**, con l'assistenza del Segretario, sig.ra Gerarda Calabrese: il relatore, Consigliere Fulvio Maria Longavita; il P.M., nella persona del dott. Antonio Ciaramella; il difensore delle sig.re YYYYYY e Kkkkk e del sig. Wwwwww, avv. Francesca Sbrana, su delega dell'avv. Lipani; il difensore della sig.ra Zzzz, avv. Imperato.

Svolgimento del Processo

1) – Con l'impugnata sentenza, la Sezione Giurisdizionale di questa Corte per la Regione Lazio ha condannato le sig.re Gabriella XxxxDelle Xxx, Maria Isabella YYYYYY, Ginevra Kkkkk ed il sig. Wwwwww Giovanni al pagamento, a favore del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (*M.I.P.A.F.*), delle somme – rispettivamente – di 5.965,07 (la prima) e di € 854,07 ciascuno (gli altri) comprensive di rivalutazione monetaria, oltre le spese del giudizio e gli interessi legali, corrispondenti al danno subito dal

predetto Ministero per l'incarico conferito dalla nominata sig.ra Xxxxalla Ernest & Young s.p.a. (E&Y), “*avente ad oggetto attività di consulenza finalizzata alla revisione organizzativa del M.I.P.A.F.*” (v. pagg. 1-2 della sentenza).

1.1) – La gravata sentenza, in fatto, dà atto che :

a) la vicenda ha tratto origine dalla acquisizione, da parte della Procura Lazio, di notizie sul danno in questione dall'audizione di alcuni soggetti, sentiti in un diverso procedimento di responsabilità amministrativa, inerente anch'esso al conferimento di un incarico di consulenza alla E&Y;

b) la Procura ha ravvisato profili di illegittimità circa il conferimento del cenato incarico, sia per la mancanza dei presupposti legittimanti il conferimento stesso, sia per la mancanza nella predetta società della “*conoscenza specifica della situazione organizzativa e funzionale del M.I.P.A.F.*”, ed ha ravvisato ulteriori profili di illegittimità nel mancato rispetto della “*procedura di affidamento*” dell'incarico e nel mancato rispetto dei “*termini contrattuali*” (v. pag. 2 della sentenza);

c) sulla base di ciò, la Procura ha ritenuto sussistenti gli estremi per la risoluzione del contratto tra il M.I.P.A.F. e la E&Y ovvero, in subordine, ha ritenuto sussistenti “*elementi di responsabilità a carico dei sigg. Zzzz, Wwwwwww, Kkkkk e YYYYYY*”, nelle vesti – rispettivamente – di Direttore Generale dei Servizi e degli Affari Generali del Dipartimento della Qualità dei Prodotti Agroalimentari del M.I.P.A.F. (dr.ssa Zzzz), per aver conferito il menzionato incarico, e di componenti la Commissione di Valutazione dell'operato della E&Y (dd.rr. Kkkkk, Www e YYY), per aver espresso parere favorevole circa la corretta esecuzione dell'incarico stesso, con conseguente “*nulla osta*” al pagamento del relativo compenso;

d) previo invito a dedurre del 7/5/2008, la Procura ha convenuto in giudizio i predetti nonché il *M.I.P.A.F.* e la *E&Y*, con atto di citazione del 4/9/2008, chiedendo:

- con riferimento al *M.I.P.A.F.* ed alla *E&Y*, la “*risoluzione della convenzione di consulenza, con ripetizione dell’indebito corrispettivo pagato dal Ministero*”;
- in subordine e con riferimento ai sigg. *Zzzz*, *Wwwwww*, *Kkkkk* e *YYYYYY*, “*la condanna al pagamento dell’importo di € 170.430,78, da ripartirsi per il 70% a carico della (prima) e per il 30%, in solido, a carico degli altri*” (v. pag. 5 della sentenza);

e) con memoria di costituzione in giudizio del 15/9/2009, la dr.ssa *Xxxxha* eccepito: la “*nullità degli atti (della Procura), ai sensi dell’art. 17, comma 30-ter della l. n. 102/2009*”, la prescrizione del vantato diritto risarcitorio e l’infondatezza nel merito dell’azione, nonché – in subordine – “*l’ammissione di prova testimoniale*” e l’esercizio del potere riduttivo (v. pagg. 5-7 della sentenza);

f) con distinte memorie di costituzione in giudizio del 25/9/2009, i sigg. *Kkkkk*, *Wwwwww* e *YYYYYY* hanno anch’essi eccepito: la “*nullità (degli atti della Procura), ex art. 17, comma 30-ter, della l. n. 102/2009*”, nonché la prescrizione, la inammissibilità della citazione “*per mancata individuazione della parte di responsabilità addebitata ai medesimi*”, l’infondatezza nel merito dell’azione e, in subordine, la “*rideterminazione del danno, tenendo conto dell’utilità derivata all’Amministrazione dal lavoro svolto dalla E. & Y*” (v. pagg. 7-9 della sentenza).

1.2) – In diritto, invece, la gravata sentenza è giunta alla riferita con-

danna: dopo aver respinto le eccezioni sia di nullità degli atti della Procura, ex precitato art. 17 della l. n. 102/2009 (v. pagg. 12-14), sia di prescrizione (v. pag. 15), la richiesta di assunzione di testi, formulata dalla difesa della dr.ssa Xxxx(v. pagg. 15-16), e dopo aver declinato la giurisdizione sulla chiamata in causa della E&Y (v. pagg. 21-22) nonché sulla richiesta di risoluzione della convenzione di conferimento del più volte menzionato incarico, con conseguente restituzione del compenso percepito dalla predetta società (v. pag. 22-23).

Nel merito, la gravata sentenza, ha: a) argomentato per l'illegittimità dell'incarico (intervenuto, si è precisato, nella materia dell'organizzazione, riservata alla P.A.) e per la sostanziale inutilità della prestazione della E&Y (v. pagg. 16-19); b) affermato la responsabilità del Direttore Zzzz, per aver conferito l'incarico in discorso in base ad *“un atteggiamento psicologico in cui (sono venuti) a confondersi metus (verso i politici) e desiderio di conformarsi alle (relative) indicazioni”*; c) riscontrato *“analogo atteggiamento (nei componenti della Commissione nominati (...)) con D.M. n. 155474/2002, anch'essi a conoscenza che il report della E&Y si limitava a duplicare l'attività di studio svolta dal (personale) del Ministero”* (v. pag. 20).

Peraltro, i primi giudici hanno ritenuto *“congruo”* addebitare solo il 10% della somma richiesta ai convenuti, pari ad € 11.930,15 (su € 119.301,55), per la dr.ssa Zzzz, ed €1.709,74 ciascuno (su €51.129,23 complessivi), per i sigg. Wwwwww, Kkkkk e YYYYYY, dimezzando poi tali importi, ai fini della quantificazione della somma di condanna, in forza del potere riduttivo, (v. pagg. 24-25 della sentenza).

2) – Con il primo degli atti introduttivi del presente grado di giudizio

(appello n. 36329) la **Procura Regionale** ha contestato la riferita sentenza sotto i profili:

I) della “*Violazione e falsa applicazione delle regole in materia di imputazione del danno agli autori delle condotte illecite- insufficienza ed erroneità della motivazione in merito alla determinazione del danno imputabile alla condotta dei convenuti- mancata applicazione delle regole in tema di onere della prova*”, sostanzialmente, negando la prova della esistenza di fattori causali aggiuntivi, rispetto alle condotte dei convenuti (v. pagg. 5-8);

II) della “*Violazione e falsa applicazione delle regole in materia di riduzione dell’addebito in caso di dolo del danneggiante, erroneità ed insufficienza della motivazione*”, sostanzialmente, negando la sussistenza di fattori che giustificano l’esercizio del potere riduttivo in misura così consistente (50% dell’addebito), e ciò anche nei confronti della dr.ssa Zzzz, alla quale è stata attribuita una “*condotta dolosa*” (v. pagg. 8-9).

In conclusione, la Procura Regionale ha chiesto di riformare la gravata sentenza nel senso di condannare i convenuti al 100% del danno, vale a dire la dr.ssa Xxxx al pagamento di €119.301,55 ed i restanti tre convenuti al pagamento della somma di €17.043,08 ciascuno.

3) – Con il secondo degli atti introduttivi del presente grado di giudizio (appello n. 36782), la difesa della dr.ssa Xxxx ha censurato la gravata sentenza, eccependo:

I) la “*nullità degli atti del processo, ai sensi dell’art. 17, comma 30- ter della legge n. 102/2009*” assumendo che la “*notitia damni*” è stata desunta da atti “*che nulla hanno a che vedere con il processo de quo*” e, comunque, difetterebbero i caratteri della concretezza e specificità della notizia stessa (v. pagg.

3-5);

II) la prescrizione del vantato diritto risarcitorio, “*vertendo il processo – si è precisato – su fatti anteriori al periodo di cinque anni ammesso per legge*” (v. pag. 5);

III) La sussistenza, nel merito, di elementi atti a scagionare l'appellante da ogni responsabilità, avendo la medesima agito sulla base della “*direttiva n. 35138 del 6/9/2001 del Ministro pro tempore*” (v. pagg. 5-6), ferma restando la sussistenza di elementi che giustificano pienamente il conferimento dell'incarico in discorso (pagg. 6-19) ;

IV) la violazione del principio di litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c. , per la mancata citazione in giudizio degli altri responsabili, considerati dai primi giudici (v. pag. 19).

In conclusione , la difesa della dr.ssa Xxxxha chiesto la riforma della sentenza in riferimento e, in via subordinata, la definizione agevolata della causa, ex art. 1, commi 231-233, della l. n. 266/2005 (v. pag. 21).

4) – Con il terzo, quarto e quinto atto introduttivo del presente grado di giudizio (appelli nn. 36785, 36794 e 36796), di contenuto sostanzialmente identico, la difesa della dr.ssa YYYYYYY, del dr. Wwwwww e della dr.ssa Kkkkkk hanno censurato la gravata sentenza , eccependo:

I) in via preliminare:

I-1) la “*nullità degli atti istruttori e processuali*” della Procura, ex art. 17, comma 30-ter, della l. n. 102/2009, articolatamente argomentando per l'inesistenza di una notizia di danno specifica e concreta (v. pagg. 10-12);

I-2) la prescrizione del diritto risarcitorio, fissando il termine di esordio della prescrizione stessa alla data (31/7/2002) di conclusione dei lavori della Com-

missione che ha reso il “*nulla osta*” per il pagamento (v. pagg. 13-15);

I-3) la “*inammissibilità dell’azione, per mancata individuazione della parte di responsabilità da ascrivere a ciascuno dei convenuti*” (v. pagg. 15-17).

II) Nel merito :

II-1) la “*Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.* ” assumendo che i primi giudici, da un lato, avrebbero trascurato “*documenti in atti*” e, dall’altro, si sarebbero abbandonati ad “*affermazioni apodittiche e del tutto sprovviste di supporto probatorio*” (v. pagg. 17-22);

II-2) la “*Violazione, falsa applicazione delle regole in materia di imputazione del danno erariale con riguardo alla condotta dei componenti della Commissione di valutazione, insufficienza ed erroneità della motivazione*”, assumendo la piena correttezza dell’operato della predetta Commissione, in rapporto ai compiti di valutazione dell’operato del consulente esterno assegnati alla medesima (v. pagg. 22-28);

II-3) la erroneità dell’affermata carenza dei “*presupposti di legge*”, legittimanti il conferimento dell’incarico di consulenza, argomentando per la sussistenza di tali “*presupposti*” (v. pagg. 28-32) e la “*erroneità dei rilievi espressi dalla Procura nel (suo) atto di appello con riguardo al quantum del risarcimento*” (v. pagg. 32-35);

II-4) “*Violazione, falsa applicazione delle regole in materia di imputazione del danno con riguardo all’elemento psichico riferito ai componenti della Commissione di Valutazione ; insufficienza ed erroneità della motivazione*”, eccependo la totale carenza di motivazione quanto alla “*individuazione dell’elemento psicologico*” ed argomentando per l’assenza sia del dolo che della colpa grave (pagg. 35-38).

Sotto due ulteriori profili, la difesa dei sigg. YYYYYYY, Wwwwww ed Kkkkk ha anche argomentato per :

- l'infondatezza dell'appello della Procura Regionale, "*in merito all'asserita erronea applicazione della riduzione dell'addebito*" (pagg. 38-39);
- la "*violazione, falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c.* ", in relazione alla mancata integrazione del contraddittorio "*degli organi del vertice politico*" (v. pagg. 39-40).

Con successive memorie, di identico contenuto, depositate il 16/3/2011, la difesa delle dr.sse YYYYYYY ed Kkkkk e del dr. Wwwwww ha ancora argomentato per la riforma della gravata sentenza e per la reiezione dell'appello della Procura.

5) – Con atto conclusionale scritto, depositato il 30/3/2011, la Procura Generale ha insistito per l'accoglimento dell'appello principale della Procura Regionale ed ha argomentato per la reiezione degli appelli incidentali delle parti private, nonché per la reiezione della istanza di definizione agevolata, presentata dalla dr.ssa YYYYYYY.

6) – Chiamata la causa all'udienza del 6/4/2011, la Sezione ha dichiarato inammissibile la predetta istanza di definizione agevolata, come da relativa ordinanza a verbale in atti, con la quale è stato anche disposto il rinvio della trattazione degli appelli in questione per l'odierna pubblica udienza, in attesa della definizione delle varie questioni di massima, rimesse con ordinanza n. 38/2010 di questa Sezione, in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni dell'art. 17, comma 30-ter del d.l. n. 78/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

7) – In data 1/3/2012 la difesa degli appellanti sig. Wwwwww e sig.re

YYYYYY e Kkkkk ha depositato distinte memorie (di contenuto sostanzialmente identico) con le quali ha ulteriormente argomentato per la declaratoria della nullità, ex precitato art. 17, comma 30-ter, e per la fondatezza dei loro gravami, dando atto dei principi di diritto affermati dalle SS.RR. con la sent. n. 12/2011.

8) – Analogamente, il difensore della sig.ra Zzzz, in data 2/3/2012 ha depositato una memoria con cui ha insistito per la declaratoria di nullità di cui al precitato art. 17, comma 30-ter, in base ai principi affermati dalle SS.RR. con la menzionata sentenza.

9) – **All’odierna, pubblica udienza**, il P.M. ha insistito per l’ accoglimento dell’appello della Procura e per la reiezione delle istanze, eccezioni e deduzioni delle parti private.

Il difensore delle sig.re YYYYYY e Kkkkk e del sig. Wwwwww, invece, ha ulteriormente argomentato per la declaratoria di nullità degli atti istruttori e processuali della Procura Regionale, ex art. 17, comma 30-ter più volte citato, nonché per la fondatezza di tutte le altre eccezioni e deduzioni dei predetti appellanti.

Analogamente, il difensore della sig.ra Xxxxha illustrato le sue posizioni, concludendo in conformità.

A richiesta del Collegio, la difesa della sig.ra Xxxxha confermato che l’incarico conferito alla E&Y da parte della “*Fondazione Nova Res Pubblica, (...) nel corso dell’anno 2000*”, menzionato nella “*Premessa*” dell’offerta tecnica della E&Y al M.I.P.A.F. del settembre 2001 (in atti), corrisponde allo “*studio di prefattibilità per il recupero di efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione centrale*”, menzionato a pag. 2 della

“relazione per la Procura Regionale”, allegata alla nota del Capo di Gabinetto Vicario del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 7644 del 5/9/2006.

In via di replica, il P.M. ha osservato che, alla stregua dei principi affermati dalle SS.RR. di questa Corte con le sentenze n. 12 e 13-QM del 2011, ben può dirsi che la Procura Regionale – nel caso di specie – si è attivata non già in base a mere supposizioni ma ad una notizia specifica e concreta di danno, in quanto acquisita in sede di audizione per un diverso giudizio di responsabilità erariale, attinente ad un incarico di consulenza conferito anch'esso alla E&Y per la riorganizzazione di un ministero, esattamente come quello che ne occupa, nel quadro di un più ampio disegno di riordino complessivo dell'Amministrazione Pubblica.

Motivi della Decisione

1) – Gli appelli in epigrafe vanno riuniti, congiuntamente trattati e definiti, *ex art.* 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

2) – Ciò premesso, il Collegio ritiene di esaminare, con precedenza sulle altre, l'eccezione di nullità degli atti istruttori e processuali della Procura Regionale, dedotta da tutte le parti private, ai sensi dell'art. 17, comma 30-*ter*, del d.l. n. 78/2009 (e successive integrazioni e modificazioni), per ovvi motivi di priorità logica e giuridica.

2.1) – Trattasi di eccezione che poggia su ragioni di ordine formale e sostanziale.

2.1.1) – Quanto alle prime (ragioni di ordine formale), i convenuti-appellanti hanno rilevato come la “*notitia damni*” sia stata desunta da verbali di audizione personale dell'ottobre del 2003 che:

- a) “*nulla hanno a che vedere con il processo de quo*” ;
- b) non sono completi “*nella loro produzione*”, in quanto “*il verbale (dell’) avv. Daniela Salmini del 2/10/2003 manca di una o più pagine (e) quindi (non è) nemmeno sottoscritto*” (v. pag. 3 dell’appello della sig.ra Xxxx, in senso analogo, pagina 11 degli appelli delle sig.re YYYYYY ed Kkkkk e del sig. Wwwwwww) .

2.1.2) – Sotto il secondo aspetto (ragioni di ordine sostanziale), invece, i convenuti-appellanti hanno rilevato che “*la notizia da cui è partita l’indagine (...) è riferita a fatti (dedotti in altro giudizio) che hanno portato all’assoluzione (dei convenuti in quello stesso giudizio) con sentenza (della Sezione Lazio) n. 1396/2005, (e che) fanno riferimento proprio ad un incarico conferito alla E&Y dal M.I.U.R. esattamente per gli stessi motivi che hanno portato la dr.ssa Xxxa conferire l’incarico di cui è qui processo*”, ma senza offrire alcuna specifica indicazione per quest’ultimo incarico, ed è perciò “*incontestabile che la Procura, nel caso, non si è mossa in base ad una specifica e concreta notizia di danno, ma (in base a) presunti elementi, tratti da verbali inconferenti rispetto al processo che ci occupa*” (cfr. pagg. 4-5 dell’appello della sig.ra Xxxx, in senso analogo, pagg. 12-13 degli appelli delle sig.re YYYYYY ed Kkkkk e del sig. D’ Onofrio).

In particolare, si è precisato: “*i fatti riportati nei (menzionati) verbali di audizione (dell’ottobre 2003) si limitano a riferire de **relato**, e sulla base di **chiacchiere**, di affidamenti di incarichi di consulenza alla E&Y e del fatto che la società (era) percepita a vari livelli come dotata di specifica competenza*”, così che “*non è dato comprendere come tali vaghe ed indistinte informazioni possano essere ritenute sufficienti ad integrare la specifica e concreta no-*

titia damni richiesta dalla norma” (cfr., anche per il grassetto, pag. 12 degli appelli delle sigg.re YYYYYY ed Kkkkk e del sig. Wwwwww).

2.1.3) – Gli appellanti privati, poi, con memorie depositate l’1 marzo u.s. (sig.re YYYYYY ed Kkkkk e sig. Wwwwww) ed il 2 marzo seguente (sig.ra Zzzz), hanno ribadito ed ulteriormente illustrato le ragioni della dedotta eccezione di nullità, in relazione anche dai principi affermati dalle SS.RR. di questa Corte con le sentenze n. 12 e 13-QM/2011, evidenziando come il “*Vice Procuratore Generale*” procedente per il giudizio relativo al ricordato incarico del *M.I.U.R.*, con nota del 3/10/2003, avesse chiesto al “*Procuratore Regionale (...) di estendere le indagini in corso, al fine di accertare quali (altri) ministeri e quali Enti (avessero) fatto ricorso alla consulenza della E&Y nella materia dell’organizzazione degli uffici*”, così da aver dato senz’altro luogo – a loro avviso – ad “*un vero e proprio controllo generalizzato sull’operato della P.A. statale*” (v. pag. 7-8 delle memorie depositate l’1/3/2012).

2.2) – Il rappresentante della Procura Generale, dal canto suo, nell’odierna pubblica udienza, ha invece argomentato per la reiezione dell’eccezione in discorso.

A tal fine, come ricordato in fatto, ha evidenziato che l’iniziativa istruttoria della Procura Regionale non si è basata su mere supposizioni, proprie della Procura medesima, ma su dati concreti, emersi nel corso delle ricordate audizioni, riguardanti effettivamente un altro giudizio ma pur sempre attinenti ad un incarico del tutto analogo a quello all’esame.

In sostanza, secondo la Procura Generale, dalle predette audizioni sarebbe emersa una sorta di programmata attività di riorganizzazione comples-

siva della Pubblica Amministrazione, così che gli incarichi specificamente segnalati nei verbali delle audizioni medesime non avevano affatto valore esecutivo, ma puramente indicativo del cennato, più ampio, fenomeno riorganizzatorio.

2.3) – Il Collegio, nel divario così maturato tra le parti, ritiene di condividere la posizione della Procura Generale, circa il valore di “*concreta e specifica notizia di danno*” da attribuire all’informativa desunta dai ricordati verbali di audizione personale dell’ottobre 2003, ex precitato art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 e successive integrazioni e modificazioni.

Tanto, nell’ovvio – seppur implicito – presupposto che i verbali stessi costituiscono, sotto il profilo formale, validi strumenti di conoscenza della cennata “*notizia di danno*”, non rilevando in contrario i “vizi” adottati dagli appellanti privati, costituiti, come detto poc’anzi:

- a) dalla provenienza dei ripetuti verbali da un diverso giudizio di responsabilità erariale;
- b) dalla incompletezza e mancanza di sottoscrizione di uno di essi (verbale dell’avv. Daniele Salmini).

2.3.1) – Sotto gli indicati aspetti formali, infatti, si ricorda che le SS.RR. di questa Corte, con la sentenza n. 12-QM/2011, hanno precisato chiaramente che le Procure Regionali di questa stessa Corte ben possono apprendere la “*notitia damni*” :

- a) dalla “*lettura delle deduzioni o documentazione fornite da (un) soggetto invitato*” (v. paragrafo 7.5.2 della predetta sentenza);
- b) dai “*fatti conosciuti a seguito della delega alle indagini attribuita ad organismi (...) ispettivi di varie amministrazioni*” (v. paragrafo 7.5.3

della sentenza stessa);

- c) addirittura da “*un esposto anonimo*”, purché “*identifichi con adeguata sicurezza, nei suoi elementi essenziali, un illecito contabile*” (v. paragrafo 7.5.1 della ripetuta sentenza stessa).

Nel pensiero delle SS.RR., dunque, le disposizioni dell’art. 17, comma 30-ter del d.l. n. 78/2009 (e s. i. e m.) hanno un rilievo pressoché esclusivamente di tipo sostanziale, avendo “*inciso sulla possibilità stessa, per il Requirente contabile, di agire in giudizio a tutela delle finanze pubbliche*” (v., testualmente, paragrafo 4.1 della sent. n. 12-QM/2011).

La natura eminentemente sostanziale delle predette disposizioni, correlate, si ripete, alla “*possibilità stessa di agire in giudizio a tutela delle finanze pubbliche*”, pone in secondo piano la rilevanza dei vizi meramente formale: dei vizi, cioè, che – come nel caso di specie – non intaccano affatto l’intrinseca, oggettiva consistenza della “*specificità*” e “*concretezza*” della “*notizia di danno*”, ex precitato art. 17, comma 30-ter.

2.3.2) – D’altronde, le SS.RR. hanno anche opportunamente chiarito che il ripetuto l’art. 17, comma 30-ter non ha affatto abrogato l’art. 43, comma 2, del R.D. n. 1038/1933 e che, perciò, resta integro il potere delle Procure Regionali di agire anche d’ufficio, dovendosi semplicemente coordinare tra di loro (v. paragrafo 7.2 della sent. n. 12-QM/2011) le due normative (quella dell’art. 17 e quella dell’art. 43, comma 2, appena citati).

Trattasi di un coordinamento di ordine generale, che fa leva sulla “*comune accezione*” del termine : “*notizia*”, quale “*dato cognitivo che potrebbe derivare da apposita comunicazione, (ma anche) da (altri) strumenti di informazione, che – a loro volta – potrebbero essere (anche) di pubblico dominio*”

(v. paragrafo 7.3 della sent. n. 12-QM/2011).

2.3.3) – In conclusione, quanto alle forme di conoscenza della notizia di danno, le SS.RR. hanno chiaramente manifestato l'idea secondo cui: *“l'attività istruttoria (è) esente da nullità ogni qualvolta la Procura si (è) attivata non in base a mere ipotesi o supposizioni di danno, ovvero con modalità che esorbitino in un improprio potere di controllo generalizzato e permanente dell'attività amministrativa, ma sulla base di una notizia danni che appaia sufficientemente determinata e realistica; e, cioè, (in base ad) una notizia tale da ingenerare il sospetto dell'esistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità che comunque, secondo le norme tuttora vigenti, mantiene i caratteri della **doverosità** e della **indisponibilità**”* (cfr. paragrafo 7.3, pag. 87, della sent. n. 12-QM/2011, con grassetto dello scrivente).

2.4) – Così disattesi i profili “formali” dell'eccezione di nullità dedotta dagli appellanti privati, il Collegio ritiene che analogamente vadano disattesi i profili “sostanziali” dell'eccezione stessa, attinenti – come ricordato poc'anzi – all'impossibilità di individuare nei menzionati verbali di audizione dell'ottobre del 2003 una *“specifica e concreta notizia di danno”* ex art. 17, comma 30-ter più volte citato.

2.4.1) – Il Collegio, al riguardo, è dell'avviso che la nozione di: *“notizia specifica e concreta di danno”*, quale elaborata dalle SS.RR. per le finalità proprie dell'art. 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78/2009 (e s.m. e i.), costituisca un canone di valutazione generale, da parametrare – nella sua concreta applicazione – alle intrinseche, peculiari ed ontologiche caratteristiche strutturali delle singole fattispecie, di volta in volta, considerate.

Il Collegio perviene a simile conclusione tenendo conto sia dell'arti-

colata esegesi operata dalle SS. RR. medesime, circa il valore da assegnare ad ognuno degli aggettivi – singolarmente considerati – che concorrono a formare la nozione di “*notizia di danno*” (**specificata**: “*informazione ragionevolmente circostanziata e non relativa ad una pluralità indifferenziata di fatti*”; **concreta**: informazione “*obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni*”), sia dell’ermeneutica complessiva della nozione stessa, ispirata anche dal profilo teleologico del precitato art. 17, comma 30-ter, individuato nella necessità di “*evitare che l’indagine del PM contabile si ponga come assolutamente libera nel suo oggetto, assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato su tutto un determinato settore di attività amministrativa*” (v. pag. 91 della sent. n. 12-QM/2011).

2.4.2) – Ebbene, è proprio in base ai rilievi che precedono che il Collegio ritiene infondate le doglianze degli appellanti privati, riportate nei precedenti paragrafi 2.1.2) e 2.1.3), sostanzialmente volte a censurare, giova ribadirlo:

- a) la mancanza di ogni benché minimo riferimento all’incarico dedotto nel presente giudizio, nei più volte richiamati verbali di audizioni dell’ottobre 2003;
- b) l’instaurarsi, per il tramite della ricordata nota del “*Vice Procuratore Generale*” del 3/10/2003, di “*un vero e proprio controllo generalizzato sull’operato della P.A. statale*” (v. pag. 7-8 delle memorie depositate l’1/3/2012 per le sig.re YYYYYY ed Kkkkk e per il sig. Wwwwwww).

Dal contesto dei più volte menzionati verbali di audizione dell’ottobre 2003 emerge, ad avviso del Collegio, una “*notizia di danno*” costituita, nella

sua più intrinseca essenza, dal conferimento alla E&Y di una serie di incarichi di consulenza del medesimo genere, volti alla riorganizzazione della P. A. secondo lo “*studio di larga massima*” eseguito dalla stessa E.&Y “*prima delle elezioni (...), su incarico di Forza Italia*” (v. copia del verbale di audizione personale dell’avv. Daniela Salmi in data 2/10/2003), suggeriti “*in sede di Consiglio dei Ministri, per la risoluzione dei problemi organizzativi dei vari ministeri*” (v. copia del verbale di audizione personale dell’avv. Michele Di Pace del 2/10/2003).

Trattasi, con ogni evidenza, di una notizia di danno sostanzialmente unitaria (*recte*: unica) – in relazione al profilo oggettivo dell’incarico ed al profilo soggettivo della società che ne è stata officiata, oltre che al profilo teleologico che ha ispirato il conferimento dell’incarico stesso – sebbene di notevole ampiezza e consistenza.

Comprensibili ragioni organizzative della Procura, hanno prevalso nella trattazione disgiunta dei singoli incarichi, così da dar luogo ad una pluralità di giudizi, separati dal profilo – invero marginale – del soggetto pubblico (Ministero o Ente) che ha conferito l’incarico, ma nulla – in tesi – ne avrebbe potuto impedire anche una trattazione unitaria.

2.4.3) – Nel tratteggiato contesto, dunque, l’approfondimento delle indagini di cui alla nota in data 3/10/2003 del Vice Procuratore Generale (titolare dell’istruttoria) non ha determinato affatto “*un vero e proprio controllo generalizzato sull’operato della P.A. statale*”, come sostenuto dagli appellanti privati, in quanto l’indagine stessa è rimasta circoscritta ai soli incarichi di consulenza di una ben determinata specie (conferiti per le suddette, specifiche esigenze organizzative), correlati al ricordato “*studio di larga massima*”, ese-

guito nel 2000.

Trattasi, insomma, di indagini volte unicamente alla migliore e più esatta quantificazione del danno e - in parallelo - alla migliore e più esatta individuazione dei responsabili: espressione, cioè, di poteri istruttori pubblici indisponibili e doverosi, da esercitare tenendo anche conto dei fondamentali canoni di giustificatezza e ragionevolezza (*ex art. 3 della Carta Costituzionale*) che permeano di sé l'intero sistema normativo, anche per evidenti ragioni di garanzia dei soggetti (pubblici e privati) coinvolti .

2.4.4) – D'altronde, e con ciò si chiude sul punto, la sostanziale unitarietà della “*notizia di danno*” che si trae dai ripetuti verbali dell'ottobre del 2003 è attestata, per quel che concerne l'incarico dedotto nel presente giudizio, dalla stessa “*offerta tecnica ed economica*” formulata dalla E&Y nel settembre del 2001 (versata in atti dalla Procura Regionale con la nota di deposito n. 1), nella quale :

- a) si dà atto che “*nel corso dell'anno 2000, la **Fondazione Nova Res Pubblica** aveva “commissionato uno studio di pre-fattibilità per il recupero di efficienza ed efficacia nella Pubblica Amministrazione Centrale, volto a definire un possibile percorso per l'adeguamento, sotto il profilo organizzativo e culturale, ai necessari livelli qualitativi, sia nelle proprie risorse interne, sia nei servizi al cittadino”;*
- b) si precisa che “*l'analisi si (era) concretizzata in una **Relazione Finale** che (aveva) posto in evidenza le criticità da affrontare lungo il percorso, comuni a tutti i ministeri, le relative raccomandazioni e suggestioni ed un corpo articolato di **Studi di pre-fattibilità analitici**, relativi a ciascun Ministero esaminato”;*

- c) si evidenzia che l'attività "*proposta*" con l'offerta medesima si sarebbe "*svolta coerentemente con le linee guida emerse dal citato Rapporto di sintesi trasversale*".

2.5) – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, i motivi di appello delle parti private che attengono alla nullità degli atti istruttori e processuali della Procura Regionale, ex art. 17, comma 30-ter del d.l. n. 78/2009 (e s. i. e m.), si manifestano destituiti di giuridico fondamento e, come tali, devono essere respinti.

Correttamente, pertanto, i primi giudici hanno ritenuto che: "*la particolare valenza degli atti, delle fonti informative ed il contenuto di quanto riferito alla Procura (Regionale) sostanziano una specifica notitia damni, essendo altresì noto il consulente illegittimamente favorito*" (v. pag. 14 dell'impugnata sentenza).

3) – Del pari va disattesa la censura di rito, attinente alla violazione dell'art. 102 c.p.c., formulata negli appelli della sig.ra Xxxx(v. pag. 19) e delle sig.re YYYYYY e Kkkkk oltre che del sig. Wwwwww (v. pag. 39 dei rispettivi gravami).

Tale censura, muove dal rilievo che "*il Giudice di primo grado, nelle motivazioni del quantum di addebito (recte: di condanna), fa riferimento a soggetti concorrenti in responsabilità, ma non convenuti*", così incorrendo nel "*mancato rispetto del principio di litisconsorzio necessario, ex art. 102 c.p.c., che da solo determina e motiva l'annullamento della sentenza impugnata*" (v. pag. 19 del gravame della sig.ra Xxxxgià citato e, in senso analoga, pag. 39 degli altri gravami pure menzionati) .

3.1) – Al riguardo, il Collegio si limita ad osservare –per respingere la do-

gianza– che il sistema normativo della responsabilità amministrativo-contabile si informa al principio della parziarietà delle relative obbligazioni risarcitorie, ex art. 1, comma 1-*quater*, della l. n. 20/1994, nel testo introdotto dall’art. 3 della l. n. 639/1996.

In relazione a ciò, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo evidenziato che, di regola, la responsabilità amministrativo-contabile non dà luogo a litisconsorzio sostanziale necessario, ex art. 102 c.p.c., e la posizione di coloro che, non convenuti in giudizio, hanno oggettivamente concorso a determinare il danno, viene apprezzata dal Giudice – ovviamente in via meramente incidentale – all’esclusivo fine di meglio calibrare la responsabilità propria dei convenuti, sotto il profilo della migliore individuazione e valutazione della “*parte che (ognuno di essi) ha preso*” alla produzione del danno stesso, ex precitato art. 1, comma 4-*ter* (cfr., tra le tante, Corte conti Sez. I^a Centr. App. n. 283/2008 e Sez. II^a Centr. App. n. 96/2008, nonché *id.* n. 268/2009).

In relazione a quanto sopra, dunque, l’eccezione in discorso deve essere respinta.

4) – Analogamente vanno respinti i motivi di appello che ripropongono l’eccezione di nullità della citazione, e quindi dell’impugnata sentenza, formulati dalla difesa delle sig.re YYYYYY e Kkkkk, oltre che del sig. Wwwwww, per “*mancata individuazione della parte di responsabilità da ascrivere a ciascuno dei convenuti*” a cura della Procura Regionale (v. pag. 15-17 dei relativi gravami).

Secondo il pacifico e del tutto consolidato orientamento di questa Corte in proposito, infatti, “*l’atto di citazione che non indica nelle conclusioni la quantificazione dell’addebito, in relazione all’apporto riferibile alle singole*

condotte (comunque desumibile dal contesto dell'atto stesso, come nel caso di specie), *non è inammissibile, né è nullo*" (v., di questa Sezione III[^] Centrale di Appello la sent. n. 746/2010 e, in senso conforme, Sez. I[^] Centr. App. n. 101/ 2001, Sez. II[^] Centr. App. n. 241/2001 e n. 395/2009).

5) – Pure infondati, infine , si manifestano i motivi di appello che ripropongono l'eccezione di prescrizione del vantato diritto risarcitorio, respinta dai giudici di primo grado.

E ciò nella triplice considerazione che:

- a) i primi giudici hanno fissato la data di esordio della prescrizione al "*momento dell'effettiva erogazione*", ovvero alla data "*del 3/7/2003, di liquidazione delle competenze alla E&Y*" (v. pag. 15 dell'impugnata sentenza);
- b) gli odierni appellanti, nei loro gravami, continuano a fissare la data di esordio della prescrizione al momento in cui la "*Commissione* (di verifica della corretta esecuzione dell'incarico) *ha concluso i propri lavori il 31/7/(2002*" (v. pagg. 13-14 degli appelli delle sig.re YYYYYY e Kkkkk, oltre che del sig. Wwwwww), ovvero al momento del verificarsi dei "*fatti*", e dunque "*al 2001/2002*" (v. pag. 5 dell'appello della sig.ra Zzzz),
- c) l'orientamento consolidato di questa Corte è nel senso indicato dai primi giudici, e cioè di individuare il *dies a quo* di decorrenza della prescrizione del diritto risarcitorio erariale nella data dell' "*effettivo pagamento*" (v. SS.RR. n. 5-QM/2007), ovvero dalla data in cui si realizza l'*effettiva deminutio patrimonii* (v. SS.RR. n. 7-QM/2000).

6) – Così esauriti i motivi di gravame che investono le questioni pre-

liminari -di rito e di merito- di cui all'impugnata sentenza, il Collegio passa ora ad esaminare anzitutto gli appelli delle sig.re YYYYYYY ed Kkkkk e del sig. Wwwwww, in quanto di più agevole e pronta definizione.

6.1) – I predetti sono stati convenuti in giudizio in qualità di componenti della Commissione nominata con DM n. 155474/2002 che, ai sensi dell'art. 10 della convenzione stipulata con la E&Y, avrebbe dovuto valutare la rispondenza delle prestazioni rese dalla medesima E&Y agli “*obiettivi fissati nella (convenzione) stessa*” (v. art. 1 del citato DM).

In tale veste, la Procura Regionale ha contestato loro l'addebito di aver ingiustificatamente rilasciato il nulla osta al pagamento del corrispettivo pattuito per la E&Y, sotto il duplice profilo:

- a) della mancata rilevazione della inutilità della prestazione resa dalla predetta società, visto che “*il D.M. in data 15/3/2002 di determinazione degli uffici livello dirigenziale non generale del M.I.P.A.F. è stato emanato prima che la E&Y redigesse il documento datato giugno 2002*” e che “*le soluzioni prospettate della E&Y sono identiche a quelle individuate nel menzionato DM (del) 15/3/2002*” (v. pag. 4 dell'atto di citazione);
- b) della non corretta rappresentazione, al direttore generale, delle inadempienze della E&Y, circa il mancato rispetto dei termini di esecuzione delle prestazioni pattuite, così da impedire “*l'applicazione della penale prevista dall'art. 7 della convenzione*” (v. pag. 5 dell'atto di citazione).

6.2) – Ora, a fronte di una così chiara contestazione, presente nell'atto introduttivo del giudizio, i primi giudici hanno condannato i componenti

la predetta Commissione perché “avrebbero dovuto invitare il consulente ad approfondire le proprie indagini, che fino a quel momento si erano limitate a predisporre un generale modulo organizzativo e a raccogliere dati la cui elaborazione era stata già sostanzialmente svolta dagli uffici ministeriali” (v. pag. 21 dell’impugnata sentenza).

6.3) – Trattasi, com’è evidente, di una palese modifica della *causa petendi*, alla quale le parti hanno prestato acquiescenza (stante la mancanza di doglianze in proposito), che giustifica pienamente le osservazioni del difensore dei nominati appellanti, secondo cui: “*i componenti della Commissione di valutazione, nell’esercizio delle attività di loro competenza, non avevano compiti propulsivi e sollecitatori, dovendo la loro funzione limitarsi ad un’attività di verifica della rispondenza delle prestazioni rese dalla E&Y agli obiettivi indicati nella convenzione*” (v. pag. 23 degli appelli delle sigg. YYYYYYY e Kkkkk e del sig. Wwwwww).

L’insussistenza del preteso dovere di servizio violato, ovvero “*la erroneità della sentenza con riguardo all’apprezzamento della sfera di competenza e dei poteri dei componenti della Commissione di valutazione*” (v. ancora pag. 23 dei gravami in rassegna), che è dato rilevare a seguito della riferita modifica della *causa petendi*, comporta la radicale mancanza di responsabilità degli appellanti i quali vanno, perciò, prosciolti da ogni addebito, con assorbimento di ogni altra censura, eccezione e deduzione difensiva.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2-*bis*, della l. n. 639/1996, al difensore degli appellati medesimi spetta il rimborso delle spese legali, che il Collegio liquida per ciascuno dei convenuti/appellanti in €2.000 (€duemila),

per il primo grado, ed in €2.500 (€duemilacinquecento), per il secondo grado, oltre alle spese generali, IVA e CPA.

7) – A ben altra conclusione, invece, si perviene quanto all'appello della sig.ra Zzzz.

7.1) – La predetta, come ricordato in narrativa, è stata convenuta in giudizio per aver conferito alla E&Y l'incarico di che trattasi, ritenuto “*illecito*” ed “*illegittimo*” dalla Procura Regionale, per più di un motivo, tra cui essenzialmente:

- a) aver riguardato, l'incarico stesso, materia riservata e cioè: “*la materia dell'organizzazione amministrativa, sulla quale esistono molteplici studi della dottrina, non demandabile allo studio di consulenti esterni*” (v. pag. 3 dell'atto di citazione),
- b) non essere stato individuato, “*a monte dell'incarico, un qualsiasi provvedimento indicativo sia dell'accertata necessità di provvedere alla riorganizzazione del M.I.P.A.F. (e) sia del conferimento dell'incarico, (con i) motivi di provvedere in tal senso, (e con specificazione dei) necessari accertamenti prodromici effettuati al fine di verificare l'incapacità operativa della struttura ministeriale di provvedere con risorse interne, (laddove erano) sicuramente presenti risorse umane in grado di risolvere le problematiche connesse all'affidamento dell'incarico*” (v. pag. 2 dell'atto di citazione)

7.2) – I primi giudici, in disparte le altre ragioni di condivisione della tesi attorea legate ad aspetti invero marginali dell'accusa, hanno sostanzialmente concordato con la Procura Regionale – richiamando anche l'art. 97 Cost. – sui profili fondamentali dell'addebito, attinenti, come

detto :

- a) alla natura “*riservata*” della materia oggetto dell’incarico;
- b) alla sussistenza di disponibilità interne, ovvero alla presenza nella “*Pubblica Amministrazione delle specifiche competenze richieste*” per la riorganizzazione del Ministero (v. pagg. 16-19 della gravata sentenza).

Il Collegio concorda sulla fondatezza dei riferiti profili di addebito.

7.2.1) – Tanto è da dire, anzitutto, per la natura “*riservata*” della materia dell’organizzazione della P.A., su cui – per vero – non si rinvencono valutazioni di sorta negli scritti difensivi della sig.ra Xxxx(v., in particolare, pagg. 5-12 del relativo gravame).

7.2.1.1) – L’organizzazione pubblica, quale materia propria della P.A., ad essa riservata, costituisce uno dei più rilevanti e qualificati punti di equilibrio tra il Parlamento e l’Esecutivo, espresso dal principio costituzionale dalla funzionalizzazione delle “*disposizioni di legge (al) buon andamento e (al)l’ imparzialità dell’amministrazione*”, ex precitato art. 97 Cost..

E ciò in un contesto istituzionale per il quale, in disparte il principio di “*imparzialità*” (espressione dell’art. 3 Cost.), quello di “*buon andamento*” ricomprende in sé anche i valori della solidarietà e dell’equità sociale (ex art. 2 Cost.), che pure devono concorrere, insieme ai valori dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità (a maggior caratura “*imprenditoriale*” e particolarmente considerati nella “*offerta*” della E&Y per l’incarico dedotto nel presente giudizio), nella soddisfazione dei diritti fondamentali dei cittadini (ex artt. 13-54 Cost.), da parte della P.A. .

7.2.1.2) – In questa ottica, la giurisprudenza della Corte dei conti si è sempre mostrata particolarmente attenta e sensibile, al fine di assicurare che la materia dell’organizzazione dei pubblici uffici non fosse oggetto di trattazione “esterna”, dando luogo ad un’applicazione ancora più rigorosa dei già puntuali e stringenti criteri di legittimazione del conferimento di consulenze a terzi, non appartenente alla P.A. .

I primi giudici hanno richiamato, a tal proposito, la sentenza della “Sez. I^a App. n. 47/2002” (v. pag. 17), pure menzionata dalla Procura Regionale nel proprio atto di citazione (v. pag. 3).

Il Collegio ritiene, invece, doveroso ed ancora più opportuno richiamare anche la più recente sentenza n. 367/2010 della Sezione II^a Centrale di Appello, con la quale è stato ribaltato l’esito assolutorio della sentenza n. 1396/2005 della Sezione Giurisdizionale Regionale Lazio, relativa ad un incarico di consulenza – su materia di organizzazione ministeriale – del tutto analogo a quello in discussione, conferito anch’esso alla E&Y.

Tanto, considerando il particolare rilievo e la grande importanza che le parti private hanno assegnato alla ricordata sentenza di assoluzione della Sezione Lazio n. 1396/2005 (v. pag. 3 dell’appello della dr.ssa Xxxxxe pag. 11-12 degli appelli delle dr.sse YYYYYY e Kkkkk e del dr. Wwwwwww).

Ebbene, la Sezione II^a Centrale di Appello, con la sent. n. 367/2010, ha ribaltato l’esito del primo grado, proprio osservando, *“in primo luogo, che la materia dell’organizzazione ministeriale è stata sempre riservata agli organi legislativi e amministrativi dello Stato; e ciò soprattutto in considerazione del fatto che la materia incide anche su profili di rilievo*

costituzionale” (v. paragrafo 2 della ripetuta sent. n. 367/2010 della Sezione II[^] Centr. App.).

7.2.1.3) – Le considerazioni della Sezione II[^] Centrale di Appello, con ogni evidenza, collimano perfettamente con quelle proprie di questo Collegio, così che, in relazione ad esse e al consolidato indirizzo della giurisprudenza di questa Corte in proposito, le motivazioni dell’impugnata sentenza che affermano la responsabilità della dr.ssa Zzzz, facendo leva sulla natura “*riservata*” della materia trattata con l’incarico, giustificano pienamente la condanna della predetta.

7.2.2) – Il Collegio ritiene fondato anche il secondo, basilare addebito su cui poggia la condanna della dr.ssa Zzzz, sostanzialmente costituito – come detto poc’anzi – dalla autosufficienza del *M.I.P.A.F.* nell’affrontare e risolvere i suoi problemi organizzativi, nel quadro delle disposizioni normative che lo riguardano.

7.2.2.1) – A tal proposito - senza enumerare i vari organi pubblici che, nell’ampio, variegato ed articolato quadro generale della P.A., possono e debbono coadiuvare, anche per ragioni istituzionali, i singoli Ministeri nei loro problemi organizzativi - è da evidenziare come, nel caso di specie, nel *M.I.P.A.F.* fossero presenti competenze specifiche in materia di organizzazione amministrativa, contrariamente agli assunti delle difese degli appellanti privati, ispirate da comprensibili esigenze di parte.

Tra gli “*Uffici di Diretta Collaborazione del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali*”, ex DPR del 14/5/2011, n. 303 (pure presente negli atti della Procura Regionale), infatti figura anche il “*Servizio di Controllo Interno*”, con funzione di “*valutazione e controllo strategico*”, al quale

sono preposti “*esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla P.A.*” (v. art. 4).

Trattasi di professionalità sicuramente valide ed utilizzabili, come di fatto sono state utilizzate, atteso che nel “*Gruppo Misto*”, costituito ai sensi dell’art. 4 della convenzione stipulata con la E&Y per seguire i relativi lavori, sono stati inseriti, accanto alle elevatissime figure del Capo di Gabinetto e della stessa dr.ssa Zzzz, il Presidente del predetto *Servizio di Controllo Interno* ed un componente del *Collegio di Direzione del Servizio* medesimo (v. pag. 5 della relazione allegata alla nota del Capo di Gabinetto Vicario n. 7644, in data 5/9/2006).

7.2.2.2) – Nel tratteggiato contesto, dunque, le richieste della difesa della dr.ssa Xxxx di escussione di testi per accertare se “*l’organigramma del M.I.P.A.F. era privo (o meno) di professionalità interne per sviluppare quanto richiesto dal Ministro con la direttiva del 6/9/2001*”, ovvero la riorganizzazione del Ministero stesso (ex art. 4.1, “*2 Obiettivi strategici*” della citata direttiva ministeriale), ribadita con l’atto introduttivo del presente grado del giudizio (v. pag. 21), si manifesta del tutto inutile, come correttamente osservato dai giudici di primo grado, seppur con motivazione in parte diversa (v. pag. 15).

7.2.2.3) – In conclusione, pur nel doveroso ossequio del principio della “*insindacabilità nel merito delle scelte discrezionale*” (ex art. 1, comma 1, della l. n. 20/1994), al quale le parti private si sono in vario modo richiamate, è indubitabile che, nel caso di specie, l’incarico in discorso è illegittimo e produttivo di danno, ed è perciò illecito, stante:

- a) la natura “*riservata*” della materia oggetto dell’incarico stesso;
- b) la disponibilità, nell’ambito dell’Amministrazione, di risorse professionali capaci di trattare e risolvere i problemi oggetto dell’incarico stesso.

Trattasi, è evidente, di profili che costituiscono un chiaro ed insuperabile limite proprio all’esercizio del potere discrezionale della P.A. in materia di conferimento di incarichi a terzi, estranei alla medesima P.A. .

Del resto, il sistema operativo concretamente seguito per l’espletamento del ripetuto incarico, non è dissimile da quello conosciuto dalla Sezione II[^] Centrale di Appello con la ricordata sentenza n. 367/2010, e valgono per esso le stesse considerazioni espresse dalla predetta Sezione II[^], laddove ha evidenziato come “*la società di consulenza (anche in quel caso – si ripete – si trattava della E&Y) non ha potuto fare a meno di costituire un gruppo di referenti del Ministero che in stretta collaborazione con i consulenti ha rilevato la situazione attuale*”, così da seguire “*le stesse procedure che avrebbe seguito l’Ufficio legislativo, o altra struttura interna che fosse stata incaricata*” (v. ancora paragrafo 2 della sent. n. 367/2010 della Sez. II[^] Centr. App.).

7.3) – Così acclarata l’oggettiva illiceità della condotta della dr.ssa Zzzz, posta a base della gravata condanna, il Collegio, sul piano dell’elemento psicologico che l’ha sostenuta, non può non considerare le argomentazioni difensive del patrocinio della predetta, volte a sottolineare come la medesima abbia creduto di meglio ottemperare alle ricordate direttive Ministeriali del 6/9/2001 proprio mediante il conferimento dell’incarico in discorso.

7.3.1) – Per vero, il difensore della dr.ssa Xxxxmostra una comprensibile tendenza di parte ad attribuire valore quasi vincolante alla predetta direttiva, anche per ciò che attiene alla scelta di conferire il cennato incarico alla E&Y, sottolineando come *“la dott.ssa Xxxxdove(sse) obbligatoriamente conformarsi all’indirizzo del Ministro”* (v. pag. 6 dell’atto introduttivo del presente grado del giudizio).

E’ evidente che alla ripetuta direttiva, in quanto espressiva di un mero indirizzo politico del Ministro, non può attribuirsi alcun valore vincolante, a mò di ordine perentorio, da eseguire in ogni suo punto.

La verità è che la scelta di conferire l’incarico in questione è maturata nell’ambito proprio della dr.ssa Zzzz, al di fuori del *“metus e del supino adeguamento agli indirizzi politici”* considerati dai primi giudici (v. pag. 25 della gravata sentenza), contro cui è insorto lo stesso difensore della medesima dr.ssa Zzzz, per la giusta rivendica della *“comprovata professionalità”* della sua assistita (v. pag. 15 dell’atto introduttivo del presente grado del giudizio).

Il Collegio, pur ritenendo che la dr.ssa Xxxxabbia senz’altro agito al fine di meglio realizzare l’interesse pubblico, osserva che lo ha male apprezzato e perseguito non essendosi astenuta dal ledere la ricordata, fondamentale regola di condotta che non consente il conferimento di incarichi di consulenza ad estranei alla P.A., in materia strettamente riservate alla P.A. medesima ed in presenza delle relative professionalità interne, in relazione al dovere – che è proprio, e solo, dell’alta dirigenza – di valutare ed eventualmente resistere alle sollecitazioni politico-ministeriali che si pongono in netto contrasto con le regole basilari della P.A. .

7.3.2) – I motivi che hanno ispirato la condotta della dr.ssa Xxxxri-
ducono l'intensità della sua colpa, ma non certo la gravità della relativa
consistenza.

In relazione a ciò, pertanto, l'appello della dr.ssa Xxxxva senz' altro
respinto, anche se i motivi del suo agire consentono di contenere
l'importo della condanna della medesima nella minor somma di €
60.000,00 rispetto all'ammontare di € 119.301,55 chiesto dalla Procura
Generale, con il proprio appello.

7.4) – Per quanto finora esposto e considerato, dunque, il Collegio
respinge l'appello della dr.ssa Zzzz, non rilevando – per una diversa con-
clusione – neanche la deduzione difensiva del suo legale, volta a valoriz-
zare il fatto che la medesima “è andata in pensione prima del pagamento
dell'incarico” (v. pag. 16 del relativo gravame), ossia l'1/8/2002 (v. rela-
zione allegata alla nota del Capo di Gabinetto Vicario del 5/9/2006, già
richiamata).

A tale data, infatti, la E&Y aveva già esaurito le proprie presta-
zioni e la relativa Commissione di valutazione aveva pure espresso il nul-
la osta al pagamento (v. verbale del 13/7/2002 in atti), così che il pensio-
namento della dr.ssa Xxxxè intervenuto allorquando il rapporto giuridico-
negoziale con la predetta società si era ormai esaurito, tranne che per il
mero atto del pagamento.

8) – Nei termini che precedono, per converso, il Collegio ritiene invece di
accogliere parzialmente l'appello della Procura Generale, disponendo, in for-
za di tale accoglimento, anche la condanna della dr.ssa Xxxxal pagamento
della rivalutazione monetaria, sull'indicata sorte capitale di €60.000,00, dalla

data del pagamento a quella della sentenza di primo grado.

Da tale data, competono gli interessi legali sulla predetta sorte capitale (€ 60.000,00) maggiorata della relativa rivalutazione monetaria, fino a quella dell'effettivo soddisfo.

Respinge, per la restante parte che si riferisce alla medesima dr.ssa Zzzz, l'appello della Procura, ed ancor più per le sigg.re YYYYYY ed Kkkkk e per il sig. Wwwwww, che vanno prosciolti da ogni addebito.

9) – Le spese di giudizio seguono la soccombenza, nel senso di porre a carico della dr.ssa Xxxxle spese degli atti che si riferiscono esclusivamente alla medesima, ed un quarto di quelli che si riferiscono anche agli appellanti assolti.

P. Q. M.

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Terza Giurisdizionale centrale d'Appello

ACCOGLIE

gli appelli proposti dalle sigg.re Maria Isabella YYYYYY e Ginevra Kkkkk nonché dal sig. Giovanni Wwwwww, contro la sentenza in epigrafe e, per l'effetto, li proscioglie da ogni addebito, con liquidazione delle spese legali a favore del loro difensore nei termini indicati in motivazione;

RESPINGE

l'appello proposto dalla sig.ra Gabriella XxxxDelle Xxxx, contro la sentenza medesima;

ACCOGLIE

parzialmente l'appello della Procura Generale e, conseguentemente, condanna la dr.ssa Xxxxal pagamento a favore del Ministero delle Politiche

Agricole e Forestali di €60.000,00 (Euro sessantamila).

Liquida le spese di giudizio a carico della dr.ssa Xxxxnell'importo,
alla data della presente sentenza, di €445,87.....

(Euro quattrocentoquarantacinque/87).

Roma, Camera di Consiglio del 21/3/2012.

Il Consigliere Estensore

Il Presidente

F.to Fulvio Maria Longavita

F.to Ignazio de Marco

Depositata in Segreteria il 18 aprile 2012

Il Direttore della Segreteria

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Michele Lorenzelli

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi degli appellanti

IL PRESIDENTE

F.to Ignazio de Marco

Depositato in Segreteria 18 aprile 2012

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Michele Lorenzelli

In esecuzione del Provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi degli appellanti

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Michele Lorenzelli